

(n. 239)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: De Domenico, Lupo, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Cantanzaro, Cracolici, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri, Sammartino.

il 5 aprile 2018

Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

i dati relativi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che si registrano anche in Sicilia oltre che nel resto del nostro Paese assumono toni sempre più preoccupanti e tali da rappresentare una reale emergenza sociale.

Solo nelle provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa nel 2017 sono stati 50 i casi di pedopornografia trattati, con l'arresto di 6 persone, la denuncia di altre 46, di cui 15 per adescamento. Alcune indagini sono state avviate a seguito delle segnalazioni dei genitori, come l'operazione "12 Apostoli". Gli spazi web monitorati sono stati 2.695, quelli oscurati 17.

Secondo i dati presentati da Microsoft in occasione dell'Internet Safety Day, due adolescenti su tre sarebbero vittime di cyber bullismo. Inoltre, da quanto emerge da una ricerca effettuata dal CODICI Sicilia, in collaborazione con l'associazione Obiettivo Legalità e con l'Università degli Studi di Catania, presentata lo scorso maggio alla 26th Annual Conference of The International Association for Forensic Psychotherapy, gli effetti della violenza perpetrata online tra gli adolescenti comportano una serie di conseguenze disastrose soprattutto a livello psicologico: vergo-

gna, paura di uscire da casa, depressione, tentativi autolesionistici sono solo alcuni dei sintomi indicati dai ragazzi intervistati che hanno preso parte alla ricerca. Risultato di atteggiamenti che purtroppo appaiono molto diffusi tra i più giovani: il 31,6% è stato escluso dalle chat, il 29,2% avrebbe ricevuto insulti online e il 12,5% avrebbe visto pubblicate online foto o video che lo ritraevano allo scopo di essere preso in giro. Dati gravi che, purtroppo, quasi quotidianamente le cronache raccontano al pubblico: storie di suicidi o di tentato suicidio da parte di giovanissimi caduti nella spirale di violenza generata dai propri coetanei.

Le moltissime storie di bambini e adolescenti vittimizzati online che popolano la cronaca, così come quelle pervenute nel contesto della ricerca effettuata, riflettono un disagio crescente; un disagio che risente dell'illimitatezza di una violenza perpetrata via Internet, estremamente pervasiva a causa della sua replicabilità al di là del tempo e dello spazio fisico e per questo ancora più pericolosa per chi non riesce a riemergere da questo continuum di abusi.

A fronte di tale fenomeno riteniamo doveroso per le istituzioni di ogni livello intervenire per arginarlo elevando l'attenzione su un tale preoccupante fenomeno che non conosce ragione sociale, economica e culturale, ma si muove trasversalmente in tutti i livelli della società, riverberando nelle giovani vittime conseguenze devastanti a livello emotivo, comportamentale e sociale.

Un caso al giorno almeno di bullismo e di cyberbullismo è stato registrato anche da Telefono azzurro che ha denunciato un trend in crescita che vede come vittime bambini sempre più piccoli, anche di 5 anni (22% dei casi). Le richieste di aiuto per episodi di cyberbullismo hanno inizio durante le scuole secondarie di primo grado e proseguono in adolescenza (1 richiesta su due coinvolge preadolescenti).

Tra le conseguenze riportate da telefono azzurro sono state evidenziate situazioni d'ansia che possono portare dall'abbandono scolastico alle ideazioni suicidarie. Il 30% delle vittime ha messo in atto comportamenti di autolesionismo, mentre il 10% avrebbe pensato o tentato il suicidio.

Va detto altresì che le difficoltà emotive e comportamentali sperimentate dalle vittime e dai bulli si trascinano inevitabilmente fino età adulta: bassa autostima e scarso valore di sé sono generalmente le conseguenze per le vittime. Mentre per i bulli si registrano comportamenti antisociali, uso di sostanze, come alcool o droghe, che possono giungere fino all'aggregazione in gang o allo sviluppo di comportamenti criminali.

Anche per gli "spettatori" possono svilupparsi conseguenze negative, in relazione a quanto vissuto: sentimenti di colpa o di impotenza per non essere intervenuti nell'interrompere il bullo o nell'aiutare la vittima e, a lungo termine, scarsa empatia o incapacità di fidarsi degli altri.

E' dunque fondamentale che la politica intervenga in tempi rapidi con azioni di prevenzione e di contrasto sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Il presente disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento siciliano, intende affrontare l'emergenza di tale fenomeno a tutto campo: bullismo

telematico, diffusione online, attraverso internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni e quanto altro abbia lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima.

Pertanto, esso è articolato in tre punti fondamentali: prevenzione, attraverso il coinvolgimento di scuole, famiglie e ragazzi coinvolti nel fenomeno; educazione all'uso dei social sia per i ragazzi che per le famiglie; assistenza alle vittime da parte di esperti.

La prevenzione, dunque, prima di tutto. Attraverso un largo raggio di interventi in ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile e con il coinvolgimento diretto delle famiglie, il presente disegno di legge prevede innanzitutto campagne di sensibilizzazione e di informazione nonché la promozione di iniziative culturali sui temi della legalità e del rispetto reciproco. Ma non soltanto. Sono previsti altresì percorsi di assistenza alle vittime attraverso psicologi ed esperti e con il supporto di associazioni e istituzioni attive sul territorio.

Su questa onda sono ammesse a finanziamento campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative culturali, sociali e ricreative sui temi della legalità e del rispetto reciproco, formazione sull'uso consapevole di internet e degli strumenti informatici, sostegno alle vittime, programmi di recupero per gli autori di atti di bullismo.

Altro punto da sottolineare è costituzione della Consulta sul bullismo e cyberbullismo, a cui è dato il ruolo di raccogliere informazioni e valorizzare le iniziative anti bullismo e cyberbullismo, sia sul fronte delle vittime, sia mediante il recupero dei bulli.

Quanto ai fondi destinati all'attuazione della legge il disegno di legge prevede per l'esercizio finanziario 2018 uno stanziamento di 300 mila euro da utilizzare per campagne di informazione e sensibilizzazione, formazione sull'uso consapevole di internet e degli strumenti informatici, sostegno alle vittime e programmi di recupero per gli autori di atti di bullismo. Potranno accedere ai suddetti finanziamenti Comuni, istituzioni scolastiche, ospedali, penitenziari, associazioni del terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni.

L'articolato legislativo si compone di 9 articoli ed in particolare:

L'articolo 1 concerne le finalità della legge volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, attraverso la tutela della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

L'articolo 2 indica le finalità dell'intervento legislativo volto a promuovere e sostenere programmi e progetti mirati alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità personal, ed alla tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Gli interventi regionali sono inoltre finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

L'articolo 3 specifica le "Azioni finanziabili" da parte della Regione. Sono ammessi a finanziamento: le campagne di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, le iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, per gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione, preventiva e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web; l'attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture, delle Università della Regione, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali; l'organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale; l'attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo; l'attivazione di percorsi di sostegno con il gruppo classe in cui si sono verificati gli atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di sportelli di ascolto negli istituti/scuole, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l'apprendimento di comportamenti sociali positivi; la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze; la promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio.

L'articolo 4 concerne i "Soggetti beneficiari" dei finanziamenti. Possono beneficiare dei finanziamenti i comuni, le istituzioni scolastiche e formative, le università della Regione, le aziende del sistema sociosanitario regionale, gli istituti penitenziari della Regione, i soggetti del Terzo Settore operanti nella Regione da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale, le associazioni sportive dilettantistiche, che operano nella Regione, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

L'articolo 5 concerne i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti.

L'articolo 6 concerne l'istituzione della Consulta regionale sul bullismo e sul cyber bullismo finalizzata a mettere in sinergia tutti gli attori che possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo sul territorio che, pertanto, si avvale anche del supporto del Garante per l'infanzia e

l'adolescenza, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie, del Corecom Sicilia nonché dei Dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza. Alla Consulta è affidato, dunque, il compito di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

L'articolo 7 concerne la "Clausola valutativa". Annualmente la Giunta regionale trasmette all'Assemblea Regionale Siciliana una relazione annuale nella quale debbono essere specificati a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche; b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti; c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge; i risultati positivi conseguiti nel corso dell'attuazione della legge.

L'articolo 8 concerne la norma finanziaria. La legge prevede l'istituzione di un apposito denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", nel quale confluiscono le risorse pari a 300.000,00 per l'anno finanziario 2018. Per gli esercizi finanziari successivi le risorse verranno annualmente stanziare con legge di approvazione del relativo Bilancio della Regione.

L'articolo 9 concerne la norma finale.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1. *Finalità*

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, intende prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, attraverso la tutela della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

Art. 2. *Interventi della Regione*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2. La Regione promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

Art. 3.

Azioni finanziabili

1. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui all'articolo 2 concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione, preventiva e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture, delle università della Regione, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, di gruppi di supporto per i genitori finalizzati ad aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolare il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, ovvero di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si sono verificati gli atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di sportelli di ascolto negli istituti/scuole, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l'apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze;

h) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio.

2. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3:

a) comuni, singoli e associati;

b) istituzioni scolastiche e formative;

c) università della Regione;

d) istituti penitenziari della Regione;

e) aziende del sistema sociosanitario regionale;

f) soggetti del Terzo Settore operanti nella Regione da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale;

g) associazioni sportive dilettantistiche, che operano nella Regione, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 5.

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:

a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;

b) la presentazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti;

c) la valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

d) erogazione dei finanziamenti;

e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, operano direttamente a contatto con i minori.

3. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 6.

Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sul territorio è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale sul Bullismo e sul cyberbullismo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta si avvale del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'art. 18 della legge regionale 31 agosto 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, del Corecom Sicilia nonché dei Dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Fanno parte della Consulta l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede, un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sanità, un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di inclusione sociale, un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport, un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza, un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della salute, tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore, un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari, un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale e un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI Sicilia.

4. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea Regionale Siciliana, valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea Regionale Siciliana una relazione annuale contenente:

a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;

b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;

d) i risultati positivi conseguiti nel corso dell'attuazione della presente legge.

3. La Giunta Regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. L'Assemblea Regionale Siciliana pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma..... della missione.....di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", nel quale confluiscono le risorse pari a 300.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018.

2. Per gli esercizi finanziari successivi le risorse verranno annualmente stanziare con legge di approvazione del relativo Bilancio della Regione.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.